



COMUNE DI CASELLA

Città Metropolitana di Genova

ORDINANZA N. 22

Casella, 4 maggio 2020

IL SINDACO

il Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6, pubblicato sulla G.U. serie generale n. 45 del 23/02/2020, avente ad oggetto "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

il Decreto legge 9 marzo 2020, n. 14, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID -19, applicabili sull'intero territorio nazionale e, in particolare, l'art. 11 del suddetto Decreto Legge;

l'Ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020, recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale Liguria 9/2020, 11/2020, 12/2020, 13/2020, 16/2020, 18/2020, 22/2020 contenenti misure di controllo della diffusione del virus COVID-19;

Richiamata in particolare l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Liguria del 26 aprile 2020, n. 25 ad oggetto "Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 relative ad interpretazione attuativa sul territorio della regione Liguria delle disposizioni di cui al D.P.C.M. 10 aprile 2020";

Tenuto conto:

dell'articolo 3 comma 2 del Decreto Legge 25 marzo 2019, n. 19, che dispone che i Sindaci non possano adottare ordinanze contingibili e urgenti in contrasto con le misure statali, né eccedendo i limiti indicati nell'articolo 1;

Richiamata:

l'Ordinanza sindacale n. 18/2020 "Proroga misure di contenimento virus COVID-19":

Visto altresì:

l'articolo 50 c. 4 del D.L.gs 267/2000 TUEL;

INDIVIDUA

Quali luoghi ritenuti idonei a potenziali assembramenti, che quindi rimarranno chiusi, come peraltro già previsto con precedente ordinanza:

- l'area denominata Area Verde, nonché tutte le aree comunali attrezzate con aree giochi e ludico sportive;
- Il parco giochi in località Avosso;
- il parco giochi in Località Carpeneta;

ORDINA

nelle vie, le piazze ed in generale in tutti gli spazi pubblici del comune, nonché esercizi commerciali e relative pertinenze esterne, uffici pubblici, uffici postali, banche, e in ogni altro luogo chiuso in cui è previsto l'accesso generalizzato di persone, **di indossare obbligatoriamente le mascherine di protezione individuale.** Possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera, di forma e aderenza adeguate coprendo sempre dal mento al di sopra del naso;

sono esclusi dall'obbligo:

- i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo ed i minori di anni sei
- i soggetti che svolgono attività motorie e sportive così come definite ai punti 7 e 10 dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Liguria del 26 aprile 2020, n. 25, fermo restando l'obbligo di distanziamento sociale previsto, nelle fasce comprese dalle ore 6,00 alle 8,30 e dalle ore 18,30 alle 22,00.

AVVERTE

che la violazione delle disposizioni contenute nella presente ordinanza è sanzionato con ammenda pari ad €. 200,00 a persona per ogni violazione accertata.

DISPONE CHE

l'Ufficio della Polizia Municipale e le altre forze di pubblica sicurezza verifichino l'ottemperanza alla presente ordinanza; venga data idonea pubblicità alla presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, trasmissione alla Stazione dei Carabinieri di Savignone nonché tramite affissione a tutti gli accessi dei parchi e giardini pubblici sopra individuati.

INFORMA

Ai sensi dell' art. 3, quarto comma, Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. avverte che contro l' Ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale - o ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dallo stesso termine.

La presente Ordinanza ha effetto dalle ore 0,00 del 05/05/2020.

La presente Ordinanza annulla e sostituisce la precedente Ordinanza n. 18/2020.

IL SINDACO F.F.
Arch. Andrea Martinuzzi

*copia analogica sottoscritta con firma
a mezzo stampa predisposta secondo
l'art. 3 del D.Lgs. 39/1993 e art. 3bis,
comma 4 bis del C.A.D.*